

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Proposte di legge

Titolo: “Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il Governo del territorio) e alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia)”.

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

La Presente proposta di legge, si rende necessaria al fine di adeguare la l.r.65/2014 alla recente normativa statale che ha introdotto disposizioni in ordine alla semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia.

In particolare:

1. Esigenza di adeguare le disposizioni contenute nella l.r. 65/2014 al d.lgs. 222/2016

è necessario adeguare la l.r.65/2014 alle modifiche introdotte dal d.lgs.222/2016. La normativa statale ha provveduto ad una precisa individuazione delle attività di edilizia libera e delle attività realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), prevedendo una clausola residuale per le attività oggetto di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

2. Esigenza di adeguare le disposizioni contenute nella l.r. 65/2014 ai d.lgs. 126/2016 e 127/2016 in materia di conferenza di servizi

Alcune delle modifiche apportate dalla presente proposta di legge alla l.r. 65/2014 rispondono all'esigenza di adeguare la legge regionale alle modifiche introdotte dal d.lgs.126/2016 in ordine alla concentrazione dei regimi amministrativi, con particolare riferimento alla convocazione della conferenza di servizi e dal d.lgs.127/2016 con riferimento al riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi;

3. Esigenza di prevedere un allungamento dei termini del procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale

L'applicazione delle norme contenute nella legge regionale sopra citata, relativamente ai procedimenti di formazione del piano strutturale, del piano strutturale intercomunale e del piano operativo, ha evidenziato la necessità di prolungare i termini massimi decorrenti dall'avvio del procedimento.

4. Esigenza di adeguare le disposizioni contenute nella l.r. 65/2014 al d.P.R. 31/2017

Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) ha stabilito che per gli interventi e le opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato il parere della Commissione locale per il paesaggio non è obbligatorio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali. Essendo stato ritenuto opportuno il recepimento, nella normativa regionale, di tale previsione, ed essendo prevista nella

LR 65/2014 vigente	Proposta
<p style="text-align: center;"><i>Art. 70</i></p> <p><i>Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale</i> 1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento di attuazione del presente capo e di quelle eventualmente contenute negli strumenti della pianificazione territoriale provinciale, costituisce attività edilizia libera, soggetta a comunicazione, l'installazione per lo svolgimento dell'attività agricola di manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre aventi le suddette caratteristiche. La comunicazione è accompagnata dall'impegno alla rimozione dei manufatti entro la scadenza del biennio.</p> <p>2. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni riferite ai manufatti aziendali di cui al comma 1, esclusivamente al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell'articolo 92, comma 3, lettera e). 3. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento d'attuazione del presente capo e delle eventuali condizioni previste dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale costituisce:</p> <p>a) attività edilizia soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 135, l'installazione di serre e di altri manufatti aventi le caratteristiche di cui al comma 1 per un periodo superiore a due anni;</p> <p>b) attività edilizia soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134, l'installazione di qualsiasi manufatto non temporaneo, comprese le serre fisse, necessario alla conduzione aziendale, che necessiti di interventi di trasformazione permanenti sul suolo. Tali manufatti per le fattispecie individuate dal regolamento di cui al presente capo non sono soggetti al programma aziendale.</p> <p>4. I manufatti di cui al presente articolo non possono essere inseriti nel computo dei beni aziendali.</p> <p>4 bis. I manufatti, realizzati ai sensi del comma 3, non possono essere trasformati o riutilizzati per usi diversi da quelli dichiarati. 5. L'imprenditore agricolo si impegna a mantenere i manufatti di cui al comma 3, lettere a) e b), per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell'attività agricola. Al momento della presentazione della SCIA o del rilascio del titolo abilitativo si impegna altresì alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo. 6. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 5, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, capo II.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 70</i></p> <p><i>Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale</i> 1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento di attuazione del presente capo e di quelle eventualmente contenute negli strumenti della pianificazione territoriale provinciale, costituisce attività edilizia libera, sensì dell'articolo 136, comma 2, l'installazione per lo svolgimento dell'attività agricola di manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre aventi le suddette caratteristiche. La comunicazione è accompagnata dall'impegno alla rimozione dei manufatti entro la scadenza del biennio.</p> <p>2. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni riferite ai manufatti aziendali di cui al comma 1, esclusivamente al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell'articolo 92, comma 3, lettera e). 3. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento d'attuazione del presente capo e delle eventuali condizioni previste dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale costituisce:</p> <p>a) attività edilizia soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 135, l'installazione di serre e di altri manufatti aventi le caratteristiche di cui al comma 1 per un periodo superiore a due anni;</p> <p>b) attività edilizia soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134, l'installazione di qualsiasi manufatto non temporaneo, comprese le serre fisse, necessario alla conduzione aziendale, che necessiti di interventi di trasformazione permanenti sul suolo. Tali manufatti per le fattispecie individuate dal regolamento di cui al presente capo non sono soggetti al programma aziendale.</p> <p>4. I manufatti di cui al presente articolo non possono essere inseriti nel computo dei beni aziendali.</p> <p>4 bis. I manufatti, realizzati ai sensi del comma 3, non possono essere trasformati o riutilizzati per usi diversi da quelli dichiarati. 5. L'imprenditore agricolo si impegna a mantenere i manufatti di cui al comma 3, lettere a) e b), per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell'attività agricola. Al momento della presentazione della SCIA o del rilascio del titolo abilitativo si impegna altresì alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo. 6. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 5, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, capo II.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 71</i></p> <p><i>Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricolo in assenza di programma aziendale</i> 1. In assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricolo sono consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricolo, siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, e fermi restando i limiti e le condizioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i seguenti interventi:</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 71</i></p> <p><i>Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricolo in assenza di programma aziendale</i> 1. In assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricolo sono consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricolo, siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, e fermi restando i limiti e le condizioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i seguenti interventi:</p>



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19-06-2017 (punto N 1)

Proposta di legge *N 1* del 19-06-2017

Proponente

ENRICO ROSSI
VINCENZO CECCARELLI
DIREZIONE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE

Pubblicità / Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Aldo IANNIELLO

Estensore ROBERTA GIACOBBO

Oggetto

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il Governo del territorio) e alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia).

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI
MONICA BARNI		

Assenti

STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI
-----------------	------------------

ALLEGATI N°4

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	ARTICOLATO
B	Si	Cartaceo+Digitale	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
C	Si	Cartaceo+Digitale	RELAZIONE TECNICO

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge 7 agosto 2015, n.124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n.126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n.124);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n.127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n.124);

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio-assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n.124);

Visto il decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31 (Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzata semplificata);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Considerata la necessità di adeguare la l.r.65/2014 alla recente normativa statale che ha introdotto disposizioni in ordine alla semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia e in particolare alle modifiche introdotte dal d.lgs.126/2016 in ordine alla concentrazione dei regimi amministrativi e alle modifiche introdotte dal d.lgs.127/2016 con riferimento al riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi;

Considerata altresì la necessità di adeguare la l.r.65/2014 alle modifiche introdotte dal d.lgs.222/2016 che ha modificato il d.p.r.380/2001 con l'intento di semplificare i regimi amministrativi in materia edilizia;

Preso atto che la normativa statale ha provveduto ad una precisa individuazione delle attività di edilizia libera e delle attività realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), prevedendo una clausola residuale per le attività oggetto di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

“Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il Governo del territorio) e alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia)”.

Indice

Capo I – Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio)

Art.1- Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 70 della l.r.65/2014

Art.2 - Precisazioni di riferimenti normativi. Modifiche in ordine agli interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricolo in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo 71 della l.r.65/2014

Art.3 - Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche alla disciplina del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo aziendale. Modifiche all'articolo 74 della l.r.65/2014

Art.4 – Precisazioni in merito all'applicazione della norma relativa al trasferimento dei fondi agricoli. Modifiche all'articolo 76 della l.r.65/2014

Art.5 - Modifica alla disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricolo. Modifiche all'articolo 79 della l.r.65/2014

Art.6 – Modifica del termine del procedimento di formazione del piano strutturale e della variante generale. Modifiche all'articolo 93 della l.r.65/2014

Art.7 – Modifica del termine del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all'articolo 94 della l.r.65/2014

Art.8 - Modifica del termine del procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti. Modifiche all'articolo 96 della l.r.65/2014

Art.9 - Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 98 della l.r.65/2014

Art.10 – Precisazioni terminologiche e modifiche al procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi. Adeguamento alla sopravvenuta normativa statale. Modifiche all'articolo 133 della l.r.65/2014

Art.11 – Modifica alla disciplina sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire. Modifiche all'articolo 134 della l.r.65/2014

Art.12 - Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifica alla disciplina sulle opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'articolo 135 della l.r.65/2014

Art.13 - Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifica alla disciplina sull'attività di edilizia libera. Modifiche all'articolo 136 della l.r.65/2014

Art.14 – Correzione refuso. Modifiche all'articolo 137 della l.r.65/2014

Art.15 – Precisazione di riferimenti normativi. Modifiche all'articolo 138 della l.r.65/2014

Art.16 - Modifica alla disciplina sulle disposizioni generali. Regolamento. Modifiche all'articolo 141 della l.r.65/2014

Art.17 - Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 142 della l.r.65/2014 sul procedimento per il rilascio del permesso di costruire.

Art.18 - Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 144 della l.r.65/2014

Art.19 - Modifica alla disciplina della SCIA. Modifiche all'articolo 145 della l.r.65/2014

Art.20 - Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 147 della l.r.65/2014

Art.21- Modifiche alla disciplina concernente la conformità e l'agibilità delle opere. Modifiche all'articolo 149 della l.r.65/2014

Relazione illustrativa della proposta di legge:

“Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il Governo del territorio) e alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia)”.

La presente proposta di legge, si rende necessaria per rispondere alle esigenze fondamentali di seguito indicate.

1. Esigenza di adeguare le disposizioni contenute nella l.r. 65/2014 al d.lgs. 222/2016

Il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, ha modificato il d.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con l'intento di semplificare i regimi amministrativi in materia edilizia. A tal fine, ha provveduto alla precisa individuazione delle attività di edilizia libera, ivi comprese quelle oggetto di procedimento di comunicazione di inizio lavori (CIL), delle attività soggette a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso; ha inoltre introdotto una clausola residuale per gli interventi da eseguire previa comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Il d.lgs. 222/2016 ha inoltre introdotto e disciplinato nel d.P.R. 380/2001 la SCIA alternativa al permesso di costruire, per la quale l'inizio dei lavori può avvenire solo trascorsi 30 giorni dalla presentazione, ed ha ridefinito la disciplina della certificazione di agibilità degli immobili, per la quale è applicato il regime amministrativo della SCIA. Le modifiche della presente proposta di legge rappresentano dunque un adeguamento della l.r. 65/2014 alle modifiche apportate al Testo unico in materia edilizia dal d.lgs. 222/2016, come sopra sinteticamente richiamate, effettuato avvalendosi della facoltà di garantire livelli ulteriori di semplificazione, come previsto dall'art. 5 del d.lgs. 222/2016: *“Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione”.*

2. Esigenza di adeguare le disposizioni contenute nella l.r. 65/2014 ai d.lgs. 126/2016 e 127/2016 in materia di conferenza di servizi

Alcune delle modifiche apportate dalla presente proposta di legge alla l.r. 65/2014, in particolare agli articoli 142 e 147, rispondono all'esigenza di adeguare la legge regionale:

- al d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126, che ha apportato modificazioni alla legge 241/1990 (Norme sul procedimento amministrativo);
- al d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, contenente norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, che ha apportato modificazioni al d.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

3. Esigenza di prevedere un allungamento dei termini del procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale

L'applicazione delle norme contenute nella l.r. 65/2014, relativamente ai procedimenti di formazione del piano strutturale, del piano strutturale intercomunale e del piano operativo, ha evidenziato la necessità di prolungare i termini massimi decorrenti dall'avvio del procedimento. I termini del procedimento di formazione del piano strutturale (o della variante generale) e del piano operativo (e delle varianti diverse da quelle semplificate) sono pertanto portati da due a tre anni ed è contestualmente eliminata la possibilità di proroga di sei mesi nel caso di osservazioni particolarmente numerose o complesse. Il termine del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale o della relativa variante generale, attualmente pari a tre anni, è invece prolungato di sei mesi.

4. Esigenza di adeguare le disposizioni contenute nella l.r. 65/2014 al d.P.R. 31/2017

Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura